

RG 42/2024 L.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Giacomo Ciccì	Giudice
dott. Enrico Vernizzi	Giudice est.

nel giudizio n. 65/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

ARCH. ROBERTO CIATI (CTIRRT67D08B034T) e ING. FRANCO CIATI (CTIFNC63A25B034O), quali titolari dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. ROBERTO CIATI E ING. FRANCO CIATI (02254890342) con il patrocinio dell'avv. SIMONA BRIANTI (BRNSMN70B62I153E), elettivamente domiciliati in Fidenza (PR) via Gramsci n. 30, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

ARKADIA S.R.L. (02557170343) con sede in 43010 Fontevivo (PR) via Parmigianino n. 1, Frazione Ponte Taro;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di ARKADIA SRL ;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC in data 9 maggio 2024);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “ costruzione di edifici residenziali e non residenziali”;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;



osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 90.165,03 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2024); c) dalla presenza di ingiunzioni di decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale (R.G. 2362/2023; D.I.885/2023; v. informativa Cancelleria Affari Civili del 9 maggio 2024) d) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2021); ritenuto di indicare come curatore il dott. DANIELE GHIRETTI professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di ARKADIA S.R.L. (02557170343) con sede in 43010 Fontevivo (PR) via Parmigianino n. 1, Frazione Ponte Taro in persona del legale rappresentante pro tempore CABERTI LUIGI, (CBRLGU76L16G337G);

NOMINA



Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. GHIRETTI DANIELE (GHR DNL 60H03 G337G)
con studio in VIA GIULIO E GIACINTO SICURI 60/A 43124
PARMA (PR), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356
e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 6 novembre 2024 ore 11.00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile¹:

¹ Al riguardo si specifica che ai sensi del secondo comma dell'art.492 bis c.p.c. il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt.155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.. Tuttavia l'art. 155 quinquies prevede al primo comma che "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a



1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 19 giugno 2024

Il Giudice Est.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute". All'attualità solo i funzionari UNEP e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità, di talché, alla luce dell'inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il Curatore deve ritenersi autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.



